Raccolta trasporto e stoccaggio dei fanghi

L'Allegato 6 definisce i criteri per la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei fanghi; un aspetto estremamente critico è l'obbligo di stoccare i fanghi in ambienti confinati, con captazione e trattamento dell'aria e con il controllo in continuo della concentrazione di VOC, metano, acido solfidrico e ammoniaca. A titolo esemplificativo, l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Castiglione T.se dispone di un'autorizzazione allo stoccaggio dei fanghi di depurazione per complessive 70.000 tonnellate, di cui solo una quota parte pari a 20.000 tonnellate all'interno di due capannoni; con questa definizione dell'Allegato 6 verrebbe quindi meno una capacità di stoccaggio pari a 50.000 tonnellate che si è rivelata indispensabile nel corso degli anni per la corretta gestione dell'impianto di depurazione più grande d'Italia. Si rileva inoltre che la gestione dei fanghi in ambiente chiuso pone notevoli problemi di sicurezza per gli operatori che accedono al capannone che in sostanza viene ad assumere le caratteristiche di ambiente confinato ai sensi del DPR 177/11.

Si rileva peraltro la totale impossibilità, per ragioni di sicurezza, di stoccare il fango essiccato (potenzialmente esplosivo in nube) in ambiente confinato; le misure previste dall'allegato 6 appaiono del tutto non compatibili con lo stoccaggio del fango essiccato e l'esercizio degli impianti di essiccamento risulterebbe estremamente limitato e condizionato esclusivamente dalla capacità di ritiro degli impianti di destino.

Proposta alternativa:

Oltre alla soluzione di edifici/silos orizzontali chiusi proponiamo di consentire una alternativa per chi effettua unicamente l'attività di stoccaggio dei fanghi: rimane fermo l'obbligo di utilizzo di platee impermeabili con la corretta raccolta e trattamento delle percolazioni, ma viene consentito anche l'utilizzo di una copertura mediante teloni pesanti, comunque idonea a coprire il fango stoccato dalle precipitazioni atmosferiche e a evitare le emissioni odorigene dal cumulo. Su queste modalità, nel corso degli anni, presso l'impianto di Castiglion T.se è stata maturata una significativa esperienza che ne conferma i risultati positivi; si riportano di seguito alcune immagini delle applicazioni.





1) Tempi di attuazione

Si segnala infine che i tempi di attuazione dell'obbligo di cui all'Allegato 6, pari a 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto (art. 25), non risultano assolutamente compatibili con le realtà autorizzate e con i tempi necessari al loro adeguamento viste le quantità presenti a piazzale difficilmente smaltibili in questi tempi.

Inoltre la previsione riportata all'art. 25 che le disposizioni relative all'accreditamento delle metodiche dei laboratori entrano in vigore tra 5 anni risulta poco garantista per il periodo transitorio.